CATECHISMO POLITICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL PROF. S. PACINI

Silvio Pacini

Scolastica

CATECHISMO POLITICO

PER LE

SCUOLE ELEMENTARI

DEL

Prof. S. PACINI

—

FIRENZE,
FELICE PAGGI LIBRAIO-EDITORE
Via del Proconsolo

—

1867.

Prezzo Cent. 40.

CATECHISMO

POLITICO

PER LE

SCUOLE ELEMENTARI

DEL

Prof. S. PACINI.

FIRENZE,
FELICE PAGGI, LIBRAJO-EDITORE,
Via del Proconsolo.

—

1867.

PARTE PRIMA

I.

Principj.

D. Di dove sei tu?

R. Io sono di... (*Il fanciullo dirà il luogo di dove è; verbigrazia, Firenze*)

D. Che cosa è Firenze?

R. Firenze è una città d'Italia; ed io però sono fiorentino ed italiano.

D. Vuoi tu bene all'Italia?

R. L'Italia è la mia patria, e la patria siamo obbligati ad amarla sopra a tutte le cose, dopo Dio.

D. Chi ce lo dice che dobbiamo amare la patria?

R. Che dobbiamo amare la patria ce lo dice il cuore, come ci dice che dobbiamo amare il babbo e la mamma: già, anche le bestie amano il luogo dove son nate.

D. Vuole Dio che noi amiamo la patria?

R. Dio vuole che noi amiamo la patria: non fosse altro, ce lo insegna la Storia Sacra, dove si legge tante volte, che quando il popolo ebreo disubbidiva al Signore ed era cattivo, il Signore lo gastigava, assoggettando la patria sua a questo o a quel popolo straniero.

D. Che bisogna fare per amar la patria?

R. Per amar la patria veramente, bisogna essere ora buoni e bravi fanciulli, per onorarla e servirla, anche a costo della vita, quando saremo fatti grandi.

D. Ci sei tu solo in Italia?

R. Siamo moltissimi in Italia: fra tutti saremo vensei o vensette milioni: e chi sta in una città, chi in un'altra; chi in un paese, chi nelle case sparse alla campagna. Presi tutti insieme formiamo la nazione italiana, tutti parliamo una medesima lingua e bisogna amarci tutti come fratelli.

D. Ognuno di noi può fare quel che gli pare e piace?

R. Nessuno può fare quel che gli pare e piace, e chi fa delle cose cattive è punito. Anche qui nella scuola, chi non è buono lo gastigano.

D. Solamente in Italia chi fa il male è punito?

R. In ogni paese del mondo chi fa il male è punito; perchè se ce ne fosse uno dove i cattivi le potessero fare di tutte, i buoni non ci potrebbero vivere.

D. Chi ci vieta di fare il male?

R. Innanzi tutto è Iddio che ci vieta di fare il male co' suoi comandamenti: poi gli uomini dovendo stare insieme hanno stabilite, secondo la verità e la giustizia, certe regole da seguirsi, che si chiamano leggi; e chi non le osserva, gli tocca a subire le pene che le medesime leggi stabiliscono. Il regolamento della scuola, per esempio, è appunto una legge per noi piccoli fanciulli.

D. Che cosa sono dunque le leggi?

R. Le leggi sono le regole, secondo le quali dobbiamo condurci verso i nostri simili; quelle che dicono ciò che possiamo fare, e ciò che possiamo impedire che gli altri [illegible]. Il regolamento qui della scuola dice ciò che io devo fare finchè ci sto, ed anche ciò che non devo fare, se non voglio esser punito, e forse mandato via, con tanto dolore de' miei genitori.

II

Della Società.

D. Che cosa è la Società?

R. La Società è la riunione degli uomini che vivono colle medesime leggi in un paese più o meno grande, e si aiutano a vicenda anche senza saperlo, e senza conoscersi neppure. Gli uomini poi tutti insieme, presi quanti ce ne sono nel mondo, formano quella che si dice l'*umana Società*.

D. Tutti gli uomini vivono in società?

R. Tutti gli uomini vivono in società, ed è un bisogno come mangiare, bere e vestirsi. Come avrebbe da fare un uomo a viver solo nel mondo? I bambini, senza nessuno che pensasse a loro e ne avesse cura, morirebbero appena nati. Il mondo oramai si può dire che si conosce tutto quant'è grande; eppure in nessun luogo hanno mai trovato uomini che non vivessero in società.

D. Di dove ha principio la società?

R. La società ha il suo principio nella famiglia, che è come una società in piccolo; e gli uomini non possono aver bene in nessun modo, se non sono buone le famiglie.

D. Quando sono buone le famiglie?

R. Le famiglie sono buone quando c'è il timor di Dio, l'amore della patria, il rispetto alle leggi e tutti si voglion bene fra loro: allora i grandi fanno quello che devono fare, ed i bambini sono obbedienti, buoni, studiosi ed imparano quel che vogliono il babbo e la mamma.

D. Quali benefizi ricevi tu dalla società?

R. Io ricevo dalla società infiniti benefizi: non fosse altro che quello che fanno per me il babbo e la mam-

ma. Se non ci fosse la società, chi farebbe le case, chi le strade, chi illuminerebbe di notte? Io ho questo libretto, la carta, la penna, e m' insegnano nella scuola, perchè appunto viviamo tutti in società.

D. Il pezzetto di pane della tua colazione, se non ci fosse la società, lo potresti avere?

R. Se non ci fosse la società, io questo pezzetto di pane non lo potrei avere; perchè non c'è da contarli neppure quanti mai han dovuto lavorare per esso.

D. Rammentane qualcheduno.

R. Io non potrei avere il pane, se il contadino non avesse lavorata la terra, seminato e raccolto il grano; se il fabbro non gli avesse fatta la zappa, la vanga, l'aratro; se dalle miniere non avessero levato il ferro; se il mugnaio non avesse macinato il grano; se innanzi non ci fossero stati quelli che fecero il mulino. Poi bisogna contare coloro che fabbricarono il forno, che tagliarono le legna al bosco, chi fece la scure al boscaiolo, chi il barroccio per il trasporto, e tanti altri che non si finirebbe più.

D. A chi tocca a fare eseguire le leggi?

R. Tocca al Governo, seguendo sempre le regole della verità e della giustizia, a procurare che le leggi sieno obbedite dai cittadini.

D. Chi sono i cittadini?

R. Cittadini sono tutti coloro che fanno parte di una società regolata dalle medesime leggi, e che ha il medesimo governo.

III.

Del Governo.

D. Che intendesi per Governo?

R. Il Governo sono tutte quelle persone che stanno a

capo della Società, come sarebbe il padre in famiglia ed i superiori della scuola; i quali procurano che tutto vada per il meglio, fanno i regolamenti ed invigilano che sieno osservati.

D. È necessario il Governo?

R. Il Governo è necessario come sono necessari i regolamenti ed i maestri nelle scuole. Per dirne una; quando venisse voglia ad un fanciullo più grandicello e più forte di me di pigliarsi la mia colazione, se non ci fossero i superiori, non avrei a chi ricorrere, e bisognerebbe che digiunassi.

D. Che deve fare il Governo?

R. Molte cose toccano a fare al Governo: prima di tutto bisogna che badi che i cittadini non si facciano ingiurie e non si offendano fra di loro; poi che sia fatta giustizia, che ci sieno le forze necessarie a difenderci dai nemici, caso mai ne avessimo, che non manchino le scuole, le strade, e tutto quanto ci vuole in somma perchè le pubbliche faccende vadano per il meglio.

D. Quali obblighi abbiamo noi verso il Governo?

R. Gli obblighi che abbiamo verso il Governo si può dire che sono i medesimi che abbiamo verso il capo di casa: bisogna rispettarlo, obbedirlo e procurare che per detto e fatto nostro non gli vengano ostacoli nell'adempimento dell'obbligo suo. Il Governo non è mica un uemico, che sempre dobbiamo esser lì a fargli la guerra!

D. Le leggi son fatte solamente per impedire il male?

R. Le leggi non sono fatte solamente per impedire il male, ma anche per indurre gli uomini a farsi sempre migliori: così il Governo procura da una parte d'impedire quanto è possibile che si facciano delle azioni cattive a danno del pubblico e dei cittadini, e dal-

l'altra che ci sieno quelle cose che ci possono far diventar migliori e star meglio.

D. Chi è il capo supremo del Governo d'Italia?

R. Il capo supremo del Governo d'Italia è il Re.

IV.

Della Monarchia.

D. Come si chiama quel Governo che ha per capo supremo il Re?

R. Il Governo che ha per capo supremo il Re si chiama Monarchia.

D. Può il Re d'Italia fare leggi come gli pare e piace?

R. Quando un Re può dettar leggi e fare tutto quello che vuole a modo suo, la Monarchia dicesi assoluta, come c'è in alcuni paesi, dove la volontà del Re è legge per tutti gli altri, che devono obbedire senza fiatare: ma in Italia non è così, essendo il Governo una MONARCHIA COSTITUZIONALE.

D. Che vuol dire *Monarchia costituzionale?*

R. *Monarchia costituzionale* si chiama quella nella quale il Re non è padrone d'imporre la sua volontà ai cittadini; ed innanzi di mettere una legge nuova, bisogna che sia approvata dalla nazione.

D. In qual modo concorre la nazione a fare le leggi?

R. Ci vorrebbe altro se dovessero adunarsi tutti intorno al Re i cittadini d'una Monarchia costituzionale, quando c'è da fare una nuova legge. Si fa in questa maniera: ogni dato numero di abitanti, supponiamo ogni quaranta o cinquantamila, scelgono uno fra i più capaci che li rappresenti; e perciò la *Monarchia costituzionale* si dice anche *Rappresentativa*, ed i rappresentanti della nazione si chiamano *Deputati.*

D. Da che sono stabilite le cose in questo modo?

R. Le cose sono stabilite in questo modo da un patto che è fra il Re e i cittadini, il quale è una legge detta STATUTO o COSTITUZIONE. Il Re ha giurato di osservarla, ed a nome della nazione han giurato di osservarla i rappresentanti di essa: cosicchè hanno obbligo sacrosanto di serbarsi scambievole fedeltà! È un patto giurato nel nome di Dio!

D. L'Italia l'ha il suo Statuto?

R. L'Italia ha il suo Statuto o Costituzione, ed è quello che dette il Re Carlo Alberto ai suoi Stati Sardi nel 1848.

D. Perchè ha l'Italia lo Statuto del Regno Sardo?

R. L'Italia avanti il 1859 era divisa in tanti piccoli stati, nei quali regnavano pincipi assoluti e stranieri, eccettuato il regno Sardo, dove il Re Vittorio Emanuele figliolo di Carlo Alberto aveva mantenuta da galantuomo la costituzione giurata ai suoi popoli. Gl' italiani delle altre province d'Italia, non volendo più saper nulla della *Monarchia assoluta*, che è pur la mala cosa, e vergognandosi del dominio straniero in che erano tenuti, fecero una rivoluzione, cacciarono via i principi assoluti e stranieri, proclamarono tutti d'accordo Vittorio Emanuele Re d'Italia, acquistarono la libertà, l'indipendenza e formarono un regno solo. Così il Re di Sardegna fu Re d'Italia, e la *Costituzione sarda* divenne *Costituzione italiana*.

D. Tutti i governi hanno per capo supremo il Re?

R. Non tutti i governi hanno per capo supremo un Re; ma ce ne sono di quelli, ne' quali il potere supemo è affidato a tempo ad uno o più individui; ed allora il governo si chiama Repubblica. Tali sa-

rebbero la Svizzera in Europa, gli Stati Uniti in America ed altri.

D. Di Quante maniere può essere la Repubblica?

R. La Repubblica può essere di due maniere; *aristocratica* e *democratica*. Si dice aristocratica quando le cariche supreme dello stato non le possono ottenere altro che i nobili: si dice democratica, quando le possono ambir tuiti i cittadini senza distinzione nessuna.

D. Il capo supremo della monarchia ha per tutto il titolo di Re?

R. Il capo supremo d' una Momarchia non si chiama nel medesimo modo in tutti gli stati monarchici; ma dove piglia il titolo d'Imperatore, come in Francia, dove di Duca e di Granduca come in certi piccoli stati della Germania. In Turchia lo chiamano Sultano.

V.

Della Libertà.

D. In che consiste la libertà?

R. La libertà consiste in questo, che nessuno mi possa obbligare a fare il male, nè impedire di fare il bene, o quelle cose che non recano danno nè al prossimo nè alla società.

D. In un governo libero possono fare i cittadini tutto quello che vogliono?

R. In nessun governo, sia libero quanto si può immaginare, possono i cittadini fare tutto quello che vogliono, e conviene che le loro azioni sieno sempre conformi alla verità ed alla giustizia. Non sarebbe libertà quella che permettesse di offendere gli altri.

D. La legge proibisce solamente le azioni cattive?

R. La legge alle volte proibisce delle azioni che di per se stesse non sarebbero cattive; ma siccome gli uomini vivono in società, bisogna guardare che nessuno nell'esercizio della propria libertà, violi quella degli altri.

D. Spiegati con qualche esempio.

R. A cantare, per esempio, non c'è nulla di male; ma se uno si mette a cantar di notte per le strade dell'abitato, turba la tranquillità dei cittadini, che sono liberi di riposarsi in pace, e però è proibito. Uno è libero di cavalcare e correre quanto vuole, ma non può farlo per le vie frequentate della città, perchè toglierebbe agli altri la libertà di passeggiare con sicurezza.

D. Quali sono i popoli più liberi?

R. I popoli più liberi sono i più virtuosi, perchè la virtù è la madre della libertà. Qui nella scuola i maestri quali fanciulli tengono meno d'occhio? I più buoni ed i più studiosi.

—

PARTE SECONDA

I.

Lo Statuto del Regno d'Italia.

D. Di quali cose tratta lo Statuto del Regno?

R. Lo Statuto del Regno si compone di 84 articoli, e parla in essi di varie cose, che hanno tutte che vedere col governo della nazione. Parla, per esempio, della religione dello Stato, del Re, dei diritti dei cittadini, dei loro dovèri, e via discorrendo.

D. Su quali principii si basa lo Statuto?

R. Lo Statuto d' Italia, come d' ogni altro paese dove ci sia un governo rappresentativo o costituzionale, si basa su quattro principii, che sono: 1.° *Divisione dei poteri:* 2.° *Elezione:* 3.° *Responsabilità:* 4.° *Pubblicità.*

D. Che vuol dire *divisione dei poteri?*

R. Divisione dei poteri vuol dire che tutte le autorità dello Stato non devono uscire delle proprie attribuzioni: anche nelle famiglie bene ordinate si fa in questa maniera, e nella scuola gli scolari fanno da scolari, e il maestro da maestro, e ognuno per la sua parte. Così nel governo: i deputati sono fatti per discutere, approvare o disapprovare le leggi, ma non possono fare quel che tocca a fare al Re, nè impicciarsi in quelle cose che spettano ad altri.

D. Che cosa è l' *elezione?*

R. Il principio di *elezione* consiste nel diritto che hanno i cittadini di scegliere i propri rappresentanti fra quelli che più loro ispirano fiducia.

D. In che consiste la *responsabilità*?

R. La *responsabilità* consiste in questo, che chi è al governo è responsabile innanzi alla nazione di quello che fa; e se opera male e non governa secondo la verità e la giustizia, può essere citato e punito.

D. Che s' intende per *pubblicità*?

R. La *pubblicità* è il principio dei governi costituzionali, secondo il quale devono esser pubbliche le adunanze dei rappresentanti della nazione, e pubbliche devono essere le discussioni che si fanno nei tribunali, perchè tutti possano vedere come si trattano le faccende della nazione, e come si fa la giustizia.

II.

Della Religione dello Stato

D. Quale è la prima cosa di che parla lo Statuto?

R. Lo Statuto comincia col dire che la religione dello Stato è la Cattolica.

D. Solamente la religione Cattolica si può professare in Italia?

R. In Italia è libero l'esercizio di tutte le religioni.

D. Perchè dunque dice lo Statuto che la religione dello stato è la Cattolica?

R. Lo Statuto dice che la religione dello Stato è la Cattolica, perchè è la religione dei padri nostri, perchè i cattolici vi sono in maggior numero degli altri, e perchè finalmente è cattolica la famiglia reale: ma poi ognuno è libero di professare la religione che vuole.

D. Perchè la legge non fa differenza fra una religione e l' altra?

R. La legge non fa differenza fra religione e religione,

perchè si tratta di cose di coscenza, di cose che avvengono nel nostro cuore, e dentro non vi può leggere altro che Dio.

D. Siamo obbligati a rispettare le credenze religiose diverse dalla nostra?

R. Siamo obbligati a rispettare la fede religiosa degli altri, come essi sono obbligati a rispettare la nostra; e chi non lo facesse, sarebbe punito severamente dalla legge, senza contare che c' è anche offesa a Dio, che solo è giudice del cuore delle sue creature.

D. Che differenza passa fra la fede ed il culto?

R. La fede consiste nella credenza di certe cose che la religione ci da a credere; il culto in quegli atti esterni che hanno tutte le religioni. Per i cattolici, facciamo il caso, è di fede che il battesimo è principio alla via di salvazione : sono poi atti del culto l'andare alla messa, le processioni, le benedizioni ec: ec:

D. Sono liberi tutti i culti in Italia?

R. In Italia sono libere tutte le religioni e può ognuno aver la fede che vuole; ma non tutti i culti, perchè ce ne sono di quelli che offendono la Società. Alcuni popoli antichi credevano cosa buona sacrificare ai loro dei vittime umane; certi popoli selvaggi lo credono ancora, e fanno tali scellerati sacrifizi. Se ci fosse fra noi chi li credesse cosa buona, padrone di pensarla a modo suo: ma se pretendesse di far sacrifizi in quel modo, glielo impedirebbe la legge, e lo metterebbe alla pari degli omicidi e degli assassini.

III.

Del Re.

D. Di che parla lo Statuto dopo aver detto della religione dello Stato?

R. Lo Statuto dopo la religione dello Stato parla del Re: dice che Egli è il capo supremo della monarchia costituzionale d'Italia, e che la corona, cioè la dignità regia, è ereditaria.

D. Che vuol dire la corona è ereditaria?

R. Lo Statuto, dicendo che la corona è ereditaria, fissa che in caso della morte del Re deve succedergli il figliolo maggiore: ma peraltro esclude da questa successione le femmine.

D. Che dice lo Statuto della persona del Re?

R. Lo Statuto dice che la persona del Re è *sacra* ed *inviolabile.*

D. Perchè la persona del Re è *sacra?*

R. La persona del Re è *sacra*, perchè è il capo supremo della nazione: il rispetto a Lui dovuto è quello che ogni cittadino dabbene deve portare alla nazione medesima, ed anche a se stesso.

D. Perchè la persona del Re è *inviolabile?*

R. La persona del Re è *inviolabile*, altrimenti non sarebbe sacra; e se potesse venire accusato degli atti del suo governo, non c'è da prevederlo neppure a quanti disordini anderebbe incontro la nazione. Insomma il Re non è responsabile di come sono amministrate le cose pubbliche.

D. Quali diritti spettano al Re?

R. Il Re è il capo supremo dello Stato, detta in suo nome le leggi discusse ed approvate dai rappresentanti della nazione, comanda l'esercito e le forze di mare dichiara la guerra, fa la pace e stringe patti d'alleanza e di commercio con le altre nazioni.

D. Chi nomina gl'impiegati dello Stato?

R. Tutti gl'impiegati dello Stato devono essere nominati dal Re, perchè se deve fare eseguire le leggi, nè

potendo un uomo solo far tutto da se, è giusta che siano di sua fiducia coloro dei quali si serve.

D. Altri diritti spettano al Re, oltre i rammentati?

R. Al Re spetta anche il *diritto di grazia*, il quale consiste nel potere che ha di perdonare e commutare le pene alle quali andò soggetto questo o quel cittadino per sentenza dei giudici.

IV-

Del Ministero.

D. Chi è responsabile degli atti del Governo nella monarchia costituzionale, se, come abbiamo detto più innazi, non il Re?

R. Responsabili degli atti del Governo nella monarchia costituzionale sono i Ministri.

D. Chi sono i Ministri?

R. I Ministri sono cittadini del regno che il Re si sceglie per consiglieri, e con Lui governano lo Stato sotto la propria responsabilità; vale a dire che se le cose non vanno a modo e a verso, il pubblico se la rifà con loro. Il Re resta sempre inviolabile.

D. Come pessono i Ministri essere responsabili degli atti del Governo?

R. I Ministri sono responsabili degli atti del Governo, perchè la costituzione stabilisce che nessuna legge, nessun regolamento, nessun atto del Governo possa obbligare i cittadini all' obbedienza, se non c' è la firma d'un ministro, che negli atti che abbiam detto, viene subito dopo quella del Re. In questa maniera si fanno garanti dinanzi a tutti che in quella data cosa nen c'è nulla che stia contro allo Statuto.

D. Di che possono essere responsabili i ministri?

R. I ministri possono essere responsabili e citati al tribunale competente, se commettono delle ingiustizie ed offendono i diritti dei cittadini, se non pensano a fare il bene dello stato e ne trascurano la difesa, caso mai ci sia pericolo di nemici.

D. Quanti sono i ministri?

R. I ministri del Regno d'Italia sono nove, e tutti insieme formano quel che si chiama il ministero, il quale piglia il nome da uno di loro nominato presidente dal Re.

V.

Del Parlamento.

D. Che cosa è il Parlamento?

R. Il Parlamento è la rappresentanza della nazione, e si compone di coloro che devono *parlando* discutere insieme le leggi proposte, e decidere se sono o no da accettarsi.

D. Chi sceglie i cittadini che sono chiamati ad entrare nel Parlamento?

R. Bisogna sapere che il Parlamento si divide in due *assemblee* o *camere*, come anche comunemente si dice: la camera dei Senatori e la camera dei Deputati. I primi sono eletti dal Re; i secondi sono scelti a voti dai cittadini: ma tanto gli uni che gli altri concorrono egualmente a fare le leggi, nè il Re può pubblicarle se prima le due assemblee non le hanno approvate.

D. Può essere un cittadino Deputato e Senatore nel medesimo tempo?

R. Nessuno può essere nel medesimo tempo Senatore e Deputato.

D. Quando si raduna il Parlamento?

R. A convocare il Parlamento tocca al Re, il quale per un articolo dello Statuto è obbligato a convocarlo ogni anno: è pure diritto proprio del Re sospenderne le sedute.

D. I Senatori ed i Deputati hanno nessuno stipendio dallo Stato?

R. Lo Statuto dice che le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ed indennità.

VI.

Del Senato.

D. Che vuol dire Senato?

R. La parola *senato* viene dal latino, e vorrebbe dire vecchiaia: ma oggi s'intende quella parte del Parlamento composta di uomini rispettabili per età, per senno, per autorità e scelti a quell'ufficio dal Re.

D. Fra quali persone il Re sceglie i Senatori?

R. La costituzione fissa diverse classi di cittadini fra' quali il Re può scegliere i Senatori. In generale bisogna che non abbiano meno di 40 anni, ed abbiano colla dottrina e colle opere onorata la patria. Peraltro i Principi della famiglia reale a 18 anni sono Senatori di diritto, ma non possono dar voto finchè non hanno 25 anni.

D. Quanti sono i Senatori?

R. Il numero dei Senatori è illimitato e dipende dalla volontà del Re che li nomina.

D. Di quali privilegi godono i Senatori?

R. Non si puo arrestare un senatore senza che ci sia l'ordine del Senato medesimo, salvo il caso che lo

piglino sul fatto di commettere qualche delitto; e poi tocca al Senato farne giudizio. Giudica pure i Ministri quando sono accusati dalla camera dei Deputati, e tutti i delitti di alto tradimento, vale a dire contro la sicurezza dello stato.

VII.

Dei Deputati.

D. In qual modo la nazione sceglie i suoi Deputati?

R. Una legge che si chiama *legge elettorale* dice come si deve fare a scegliere i deputati, e quali sono i cittadini che hanno diritto di pigliar parte a questa scelta. Poi fa la divisione del regno in tante frazioni più grandi o più piccole, secondo i luoghi ed il numero degli abitanti, ed in questa maniera sono formati i *collegi elettorali*, dei quali ognuno sceglie il suo rappresentante.

D. Quanti sono i Deputati del regno?

R. I Deputati del regno sono 493, lo stesso che i numero dei collegi elettorali.

D. Chi puo esser fatto Deputato?

R. Ogni cittadino italiano che abbia 30 anni finiti puo essere scelto dagli elettori per Deputato: ma a patti peraltro che, a causa di qualche azione cattiva commessa, non lo abbiano i tribunali dichiarato privo di questo diritto. Anche gl' impiegati del Governo, salvo quelli più alti ed in un numero determinato, non possono essere fatti Deputati.

D. Gli elettori possono imporre al loro Deputato il modo col quale si deve comportare in Parlamento?

R. Gli elettori non possono imporre nulla al loro rappresentante, il quale appena eletto non rappresenta

il collegio elettorale che lo manda, nè questo o quello elettore, ma la nazione. Gli elettori quando uno non lo credono capace o che non la pensi come loro, non l'hanno da scegliere; e questo è tutto ciò che possono e devono fare.

D. I Deputati sono eletti a vita come i Senatori?

R. I Deputati non sono eletti a vita; durano in ufficio solamente 5 anni. Questo spazio di tempo si chiama *legislatura*: ma il Re puo licenziarli anche prima, o, come si dice, *scioglier la camera*; ma a patto peraltro che innanzi che passino quattro mesi, richiami i collegi elettorali a sceglier nuovamente i loro rappresentanti.

D. A che s'impegnano i Deputati quando entrano in ufficio?

R. Deputati e Senatori pigliano in faccia a tutti solenne giuramento di *essere fedeli al Re, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di esercitare l'ufficio che hanno al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

D. Quale altro diritto hanno i Deputati, oltre quello di concorrere col Re e col Senato a fare le leggi?

R. Il diritto più importante che accorda la Costituzione ai Deputati, è quello di accusare i Ministri dinanzi al Senato, quando da essi sia venuto danno ed offesa alla Patria.

D. Hanno privilegi i Deputi?

R. I Deputati godono del medesimo privilegio dei Senatori; di non potere cioè essere arrestati senza il permesso della Camera, salvo il caso che sieno colti in fragrante, come dire nell'atto di commettere qualche delitto.

VIII.

Dei Poteri dello Stato

D. Quanti sono i poteri dello Stato?

R. I Poteri dello Stato sono tre: LEGISLATIVO, ESECUTIVO, GIUDIZIARIO.

D. Quale è il *potere legislativo*?

R. Il potere legislativo è quello cui spetta fare le leggi, e si compone del Re, del Senato e dei Deputati.

D. Basta allo Stato che ci sieno delle leggi?

R. Se ci fossero solamente le leggi senza chi pensasse a farle eseguire ed a punire coloro che non sono ad esse obbedienti, sarebbe come non ci fossero: e però fra i poteri dello Stato c'è anche il potere esecutivo.

D. Che è dunque il *potere esecutivo*?

R. Il potere esecutivo è quello che invigila, perchè i cittadini si regolino in conformità delle leggi che vi sono, e provvede così alla sicurezza di tutti ed alla tranquillità dello Stato.

D. Chi è il capo del potere esecutivo?

R. Il Capo del potere esecutivo è il Re.

D. Quale è il *potere giudiziario*?

R. Il potere giudiziario sono i pubblici magistrati detti giudici, i quali devono giudicare caso per caso se uno ha mancato all'obbedienza della legge, e sentenziare qual pena spetta a chi manca, sempre, bene inteso, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge medesima.

D. È ufficio del potere giudiziario decidere solamente se questo o quello ha mancato, ed assegnare al reo la pena dovuta?

R. Oltre il giudicare della reità od innocenza di chi viene accusato in tribunale, tocca ai giudici anche

decidere quando fra cittadini e cittadini c'è questione del mio e del tuo; dire insomma chi ha ragione quando due litigano per una data cosa, che vorrebbe ognuno di loro per se. E sempre in nome del Re.

D. Possono i cittadini invocare l'autorità del potere giudiziario anche contro le autorità dello Stato ed il Governo medesimo?

R. I cittadini, quando credono di aver ragione, possono venire in lite con tutte le autorità dello Stato e col Governo stesso; ed i giudici sono obbligati a sentenziare per la giustizia, senza guardare ad altro.

D. A quale tribunale deve esser citato chi manca?

R. C'è un articolo dello Statuto che dice che nessuno puo esser distolto da'suoi giudici naturali.

D. Che vuol dire: niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali?

R. Lo Statuto dicendo che nessuno può esser distolto dai suoi giudici naturali, vuol dire che ogni cittadino che manchi all' obbedienza della legge, per quella data mancanza deve esser citato innanzi ai tribunali competenti come sono costituiti, e non se ne ne possono creare dei nuovi lì per lì; altrimenti parrebbe che lo facessero apposta in odio dell'accusato per assicurarne la condanna, come hanno fatto spesso nei governi dispotici.

D. Le discussioni nei tribunali sono pubbliche o private?

R. La costituzione vuole che le discussioni nei tribunali sieno pubbliche, perchè i cittadini possano essere sempre testimoni del modo col quale è amministrata la giustizia.

D. Tocca ai giudici punire i rei?

R. I giudici non puniscono i rei; dicono solamente

qual pena è da essi, secondo il dettato della legge: ma il resto tocca al potere esecutivo.

D. I tre poteri dello Stato sono separati così fattamente fra loro, che l'uno non abbia da far nulla coll'altro?

R. I poteri dello Stato non sono separati, ma distinti, e concorrono insieme in ingegnoso accordo all'ordinamento ed al buono andamento di esso. Mi spiego con un esempio: il capo, le braccia, le gambe, lo stomaco sono parti distinte dell'uomo, ma non separate, ed ognuna di esse concorre dal canto suo a formare l'uomo medesimo.

D. È utile questa distinzione di poteri?

R. La distinzione dei poteri è tutta a vantaggio dei cittadini, ed è fondamento di un governo civile: perchè se, puta il caso, quei medesimi che fanno le leggi, dovessero anche farle eseguire, sono uomini, e nessuno ci garantisce che la passione qualche volta non facesse loro commettere delle ingiustizie. Così il potere esecutivo se avesse anche quello di giudicare, trovandosi nelle mani tutta la forza dello Stato, potrebbe usare angherie d'ogni maniera, senza che nessuno ci potesse fare riparo, come avviene nei governi dispotici.

—

PARTE TERZA

I

Dei diritti dei cittadini

D. Di quante specie sono i diritti?

R. I diritti sono di tre specie principali: *diritto naturale*, *diritto civile*, *e diritto delle genti*.

D. Che intendesi per *diritto naturale*?

R. Diritto naturale è quello che nasce dalla natura stessa dell'uomo, ed è il medesimo in qualunque società egli viva. Chi si difende, per esempio, da un malandrino che lo assalga per la via, esercita il diritto naturale della difesa.

D. Che cosa è il *diritto civile?*

R. Il diritto civile è quello che nasce dalle leggi che gli uomini han dovuto fare, perchè avesse la società stabile fondamento, e serve a regolare i rapporti dei cittadini fra loro. Il padrone d'una casa ha il *diritto civile* che un altro non gli tiri su un muro rasente alla sua facciata e lo metta al buio. La legge stabilisce quanto bisogna che si discosti chi vuol murare lì presso.

D. Che differenza passa fra i diritti naturali ed i diritti civili?

R. Fra i diritti naturali ed i diritti civili passa questa massima differenza; che i primi non si possono cedere neppur volendo, i secondi si possono cedere a piacere. Per esempio: nessuno può dare ad un altro il diritto di togliergli la vita; ma poi è padrone di dargli i suoi beni, e di farsi anche murare le finestre e mettere al buio in casa.

D. Qual'é il *diritto delle genti?*

R. Il *diritto delle genti* è il diritto naturale stesso che le varie nazioni devono rispettare a vicenda, anche quando sono in guerra. Quel popolo, per esempio, che strapazzasse crudelmente i prigionieri fatti in guerra e non curasse i feriti, violerebbe il diritto delle genti; e lo violerebbe pure chi senza sciogliersi innanzi non mantenesse i patti stabiliti fra nazione e nazione. È vero che siamo tanti popoli sulla terra, ed ognuno deve starsene a se: ma finalmente siamo tutti uomini e figlioli del medesimo padre che è Dio.

D. Rammenta lo Statuto i diritti dei cittadini ?

R. Lo Statuto parla in generale dei diritti dei cittadini, e rammenta specialmente quelli che sono il fondamento e l' origine di tutti gli altri ; come sarebbe l'eguaglianza dinanzi alla legge, la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e della proprietà, la libertà di stampa e d'associazione.

D. Propriamente parlando, i diritti li crea la legge?

R. La legge non crea i diritti, ma se ci sono ed hanno per fondamento la verità e la giustizia, li dichiara e li garantisce. I diritti che la legge ha preteso di creare di suo, non hanno fondamento nessuno e vanno tutti i giorni a sparire: per esempio, quelli che i despoti si erano fatti a comodo, per opprimere i popoli soggetti.

II.

Della eguaglianza dinanzi alla legge.

D. In che consiste il diritto d'eguaglianza dinanzi alla legge?

R. Il diritto d'eguaglianza dinanzi alla legge consiste in questo, che tutti i cittadini dello Stato, ricchi o

poveri, nobili o plebei come si vuole, sono trattati alla pari, e la legge non fa distinzione fra uno od un altro; ma rispetta e difende la libertà di tutti, punisce chi manca, senza guardare in viso a nessuno.

D. Perchè si dice eguaglianza dinanzi alla legge?

R. Si dice eguaglianza dinanzi alla legge, perchè non ci sia chi la scambi coll'eguaglianza assoluta, che non ci potrà esser mai nel mondo; come quella che vorrebbe metter tutti alla pari. Quasi che potessero sparire fra gli uomini anche quelle diseguaglianze naturali che ci sono; come, per esempio, la diversità di abitudini, d'ingegno, di bontà e cattiveria di animo, di più o meno giudizio, e via discorrendo. Non fosse altro, verrebbe una grande diseguaglianza nelle condizioni dei cittadini dal luogo dove abitano, essendoci il monte e la pianura, i climi caldi ed i climi freddi, quelli che hanno il benefizio del mare vicino, e quelli che lo desiderano invano dall'interno dei paesi.

D. È giusto il diritto di eguaglianza davanti alla legge?

R. Il diritto d'eguaglianza davanti alla legge è giustissimo, perchè deriva dalla gran verità che tutti gli uomini sono eguali al cospetto di Dio. La legge non fa differenza fra le persone; ma sibbene fra la ragione e il torto, il reo e l'innocente.

D. Le cariche dello Stato, i pubblici impieghi possono ottenerli tutti i cittadini a qualunque condizione appartengono?

R. Tutti i cittadini possono ottenere indistintamente qualunque impiego, qualunque carica civile e militare dello Stato, purchè abbiano l'istruzione necessaria; così, per esempio, non potrebbe avere l'impiego di maestro chi non sapesse nè leggere nè scri-

vere, nè esser fatto giudice chi innanzi non avesse imparata la legge. In tutte le cose per potere bisogna sapere.

III.

Della Libertà individuale

D. In che consiste il diritto della libertà individuale di che parla lo Statuto?

R. Il diritto della libertà individuale consiste in questo, che nessun cittadino può essere arrestato e condotto in tribunale, se non nei casi stabiliti dalla legge, e nelle forme da essa prescritte. Così la nostra persona è veramente nostra, ed ognuno puo fare il voler suo, purchè non siavi offesa alla libertà degli altri e non sia turbato l'ordine pubblico.

D. Perchè nessuno puo essere arrestato se non nei casi preveduti dalla legge?

R. Nessuno puo essere arrestato se non nei casi preveduti dalla legge, per due ragioni: prima perchè i cittadini non abbiano a soffrire soprusi da parte di chi si sia: poi perchè sieno avvisati per quali azioni possono incappare nelle mani della giustizia punitrice. Uomo avvisato è mezzo salvato, come dice il proverbio.

D. Perchè la legge stabilisce le forme che devono esser tenute nel caso di arresto di un cittadino?

R. La legge stabilisce certe forme che devono essere tenute in caso di arresto, perchè sono esse come dei segni che la fanno riconoscere. Un cittadino non è obbligato ad andar dietro al primo che gli dice *vieni meco*: ma ha il diritto di conoscere subito se chi l'arrestà può farlo d'ufficio, e se ne ha ricevuto

il comandamento dai magistrati che lo possono dare.

D. V'è mai caso che un cittadino possa esser arrestato senza che la forza pubblica ne abbia avuto l'ordine dai magistrati?

R. Un cittadino può essere arrestato dalla forza pubblica anche senza ordine scritto; e ciò quando venga colto sul fatto di commettere qualche delitto.

D. Solamente gli agenti del Governo possono arrestare chi è colto sul fatto?

R. Chi è colto sul fatto di commettere qualche delitto può essere arrestato da ogni cittadino, e ciò per diritto naturale: anzi quando gli agenti del Governo non possono riuscir soli ad arrestare il colpevole, tutti i cittadini che ci si trovano sono obbligati a dar loro aiuto. È pure una gran vergogna vedere che qualche volta ci sono di quelli che si metton dalla parte dei rei contro la legge!

IV.

Della inviolabilità del domicilio.

D. In che consiste la inviolabilità del domicilio?

R. La inviolabilità del domicilio consiste in questo, che gli agenti del potere non possono introdursi nella casa di nessun cittadino senza il permesso della legge e le forme da essa volute. È come il diritto della libertà individuale.

D. È giusta che la costituzione riconosca il diritto della inviolabilità del domicilio?

R. Il diritto della inviolabilità del domicilio è giustissimo, perchè la casa è come una chiesa, dove l'uomo deve trovare senza sospetto di nulla il riposo delle sue fatiche, la pace e la consolazione: i nostri an-

tichi riponevano fra i sacrilegi più grandi la violazione della casa altrui.

D. In nessun caso può la pubblica autorità invadere il domicilio?

R. La pubblica autorità può invadere il domicilio in certi casi che la legge prevede e con certe forme che stabilisce; perchè la libertà non è licenza, ed i diritti non sono fatti per trovar modo che vadano impuniti i malvagi. Per esempio : se il tribunale sa che nella tale o tale altra casa nascondono della roba rubata, danno rifugio ai rei, o che ha commesso qualche delitto colui che l'abita, allora stacca un ordine, e la visita a domicilio è ben fatta.

V.

Del diritto di proprietà.

D. Che s'intende per diritto di proprietà?

R. Il diritto di proprietà è quello per il quale ogni cittadino può godere ed usare del suo nel modo che più gli piace; basta che non ci sia offesa alle leggi ne' ai diritti degli altri.

D. La costituzione garantisce il diritto di proprietà?

R. La costituzione garantisce ai cittadini del regno il diritto di proprietà; poichè è un diritto così conforme alla natura umana, che chi lo negasse negherebbe tutti gli altri diritti nel medesimo tempo, cominciando da quello di libertà. Libertà e proprietà si può dire che sono una sola e medesima cosa.

D. Si da mai caso che il cittadino sia obbligato a cedere il suo, come sarebbe una casa, un podere e via dicendo?

R. Lo Statuto dichiara, che quando l' interesse pub-

blico legalmente accertato lo esiga, i cittadini possono essere obbligati a cedere in tutto o in parte la loro proprietà, ricevendone un giusto compenso. In conclusione, quando per utile pubblico uno deve cedere qualche cosa del suo, bisogna che glielo paghino.

VI.

Della libertà della Stampa.

D. Che cosa è la libertà della stampa?

R. La libertà della stampa è il diritto che hanno i cittadini di poter manifestare il loro pensiero anche col mezzo della stampa, come sarebbe pubblicando libri e gazzette.

D. É utile alla società la libertà della stampa?

R. Tutti i diritti sono utili, altrimenti non sarebbero diritti: e la libertà della stampa d'utile ha questo, che per essa gli uomini si possono istruire scambievolmente, manifestare le proprie idee intorno a tutte le cose, cominciando da quello che fa il Governo; il quale per tal modo può giovarsi degli avvisi che dalla stampa gli vengono, ed è anco tenuto in guardia dalla medesima di non lasciarsi andare a soprusi ed ingiustizie.

D. Pone nessun limite la legge alla libertà della stampa?

R. Come a tutte le libertà, così anche a quella della stampa pone la legge i suoi limiti; e non si può *dir tutto* come non si può *far tutto.* Non sarebbe libertà quella che permettesse di offendere colla stampa l'onore altrui, consigliasse a fare del male, che corrompesse i buoni costumi, che cercasse di metter su la gente contro l'ordine pubblico: in questi

casi la libertà diventerebbe licenza, e la legge punisce chi se ne fa reo.

VII.

Del diritto d'associazione.

D. In che consiste il diritto di associazione?

R. Il diritto di associazione, garantito pur esso dallo Statuto, consiste nella libertà che hanno i cittadini di radunarsi pacificamente e senz'armi, per trattare dei loro affari ed anche delle pubbliche faccende; purchè non offendano i diritti degli altri e non turbino l' ordine pubblico.

D. Che utile c'è nel diritto d' associazione.

R. Dal diritto di associazione vengono molti vantaggi ai cittadini; e il più grande di tutti è quello che sia anche in ciò lasciata intatta la libertà individuale. Ma oltre questo, quando gli uomini si possono intendere fra loro, riuniscono più facilmente insieme le proprie forze, e ne ricavano molto utile il commercio, l' industria, l' agricoltura, le scienze e le arti. Anche la pubblica opinione, quando a manifestarla sono in tanti, piglia maggiore importanza.

VIII.

Dei doveri dei cittadini.

D. Quali sono i doveri di tutti i cittadini?

R. Il primo dovere, anzi il fondamento di tutti i doveri, è quello di rispettare i diritti degli altri.

D. Fa parola lo Statuto di questo dovere?

R. Lo Statuto non fa espressamente parola del dove-

re che hanno tutti i cittadini di rispettare i diritti degli altri, perchè è compreso da cima a fondo in tutti i suoi articoli: e non potrebbe assicurare a nessuno il libero esercizio dei propri diritti, se nel tempo medesimo non fossero obbligati tutti a rispettarlo. Che sarebbe, per esempio, il diritto di proprietà, se non ci fosse anche il dovere di non pigliarsi la roba altrui?

D. Di quali doveri fa espressa parola lo Statuto?

R. Lo Statuto, dopo aver detto che tutti i cittadini godono alla pari di tutti i diritti, soggiunge subito che tutti devono contribuire indistintamente ai carichi dello Stato.

D. Che sono i carichi dello Stato?

R. I carichi dello Stato sono le spese che gli ci vogliono per andare avanti, come sarebbe provvedere alla pubblica sicurezza, mantenere i magistrati, l'esercito, le strade, le scuole ed altre cose di pubblica utilità e bisogno, che a capo all'anno costano un monte di quattrini.

D. Perchè devono contribuire indistintamente i cittadini alle spese dello Stato?

R. I cittadini devono contribuire indistintamente ai carichi dello Stato, perchè sono eguali tutti innanzi alla legge, e chi vuol godere dei benefizi della società nella quale vive, bisogna che concorra cogli altri alle spese occorrenti. Prima regola d'uno stato libero è questa; benefizi ed aggravi alla pari.

D. Perchè i cittadini devono contribuire ai carichi dello Stato nella proporzione dei loro averi?

R. Lo Statuto vuole che i cittadini contribuiscano nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, perchè non sarebbe giusta che chi ha meno dovesse pagare quanto chi ha più: chi più ha più deve pa-

gare; chi ha dieci pagherà per dieci, chi ha cento per cento, e via discorrendo.

D. Oltre le tasse, hanno altri aggravi i cittadini?

R. Dicendo lo Statuto che i cittadini devono concorrere indistintamente ai carichi dello Stato, intende parlare non solamente delle tasse, ma anche del servizio da prestarsi nell'esercito, nella guardia nazionale, e di ogni altro obbligo imposto dalla legge. Finalmente ogni cittadino è in dovere di esercitare tutti quei diritti, dall'esercizio dei quali dipende la prosperità ed il bene della società nella quale vive: così è in dovere, per esempio, concorrere cogli altri alla elezione del deputato, e chi se ne astenesse per motivi non giusti, non sarebbe buon cittadino.

IX.

Doveri che lo Statuto non rammenta.

D. Oltre quelli dei quali parla lo Statuto, hanno gli uomini altri doveri?

R. Gli uomini, oltre i doveri verso gli altri, dei quali parla lo Statuto e che le leggi pensano a farli osservare, hanno ancora dei doveri verso Dio e verso se stessi, senza l'adempimento dei quali non vi puo essere perfetto cittadino.

D. Quali doveri hanno gli uomini verso Dio?

R. I doveri che hanno gli uomini verso Dio sono insegnati dalla religione: ma tutti si riducono nello amarlo e servirlo.

D. Come si ama e si serve Dio?

R. Dio si ama e si serve adorandolo come l' Essere santo, giusto, onnipotente, ed adempiendo senza eccezione a tutti quanti i nostri doveri, sia verso gli altri, sia verso noi stessi.

D. Quali sono i doveri che abbiamo verso noi stessi?

R. L'uomo si compone dell'anima immortale e del corpo; per cui i doveri verso noi stessi sono di due maniere: quelli che si riferiscono all'anima, e quelli che si riferiscono al corpo.

D. Quali doveri abbiamo verso l'anima nostra?

R. Noi abbiamo verso l'anima nostra il dovere di renderci sempre migliori, sia acquistando le cognizioni necessarie ad ognuno, secondo il proprio stato, sia procurando di farci l'abitudine alle azioni buone e virtuose.

D. Come può l'uomo acquistare l'abitudine alle azioni buone e virtuose?

R. L'uomo può acquistare l'abitudine alle azioni buone e virtuose, combattendo sempre contro le cattive tendenze e non dandola mai vinta al vizio, quando tenta di tirarlo colle sue lusinghe al male. Regola generale poi è di fuggire l'ozio, che, come dice il proverbio, è il padre dei vizi; ed esser poi in ogni caso fermi nel proposito di fare il proprio dovere.

D. Quali doveri ha l'uomo verso il suo corpo?

R. L'uomo è obbligato di attendere alla conservazione del proprio corpo, per averlo pronto e gagliardo al lavoro; e pronto, quando bisogni, anche ad essere sacrificato per la difesa della virtù, del dovere, dell' onore e della patria. Da ciò ne viene che c'è obbligo di curarci quando siamo malati, e di fuggire da tutte quelle cose che possono nuocere alla nostra salute, come sarebbero l'ubriachezza, la crapula e le inconsiderate avventatezze d'ogni maniera.

D. É conforme al dovere il duello?

R. Il duello è contrario a tutti i doveri: a quelli che l'uomo ha come cittadino, a quelli che ha verso Dio, e finalmente a quelli che ha verso se stesso. Nes-

suno ha diritto di esporre inutilmente la sua vita, e di mettersi a risico di toglierla ad un suo simile.

X.

Dell' esercito e della guardia nazionale.

D. Come si forma l'esercito?

R. Prima di tutto l'esercito, a detta dello Statuto, deve essere *nazionale*, vale a dire non puó formarsi altro che di cittadini italiani: quanto poi al modo di metterlo insieme, è regolato da una legge che si dice *legge di leva* o *di coscrizione*.

D. Sono obbligati i cittadini a far parte dell' esercito?

R. Ogni cittadino, basta che sia sano e robusto, quando arriva all' età stabilita dalla legge, è chiamato a far parte dell'esercito per un numero d'anni fissato: ma poichè sarebbero troppi, se tutti a quell'età dovessero doventare soldati, il Parlamento stabilisce volta per volta il numero che ce n'è di bisogno; e perchè non ci sieno parzialità, decide la sorte chi deve pigliare le armi.

D. I Carabinieri fanno parte dell' esercito?

R. I Carabinieri fanno parte dell'esercito: ma piuttosto che a difendere la nazione dai nemici esterni, sono destinati ad invigilare perchè la pubblica quiete non sia turbata e nessuno attenti alla sicurezza dei cittadini, per la quale sono sempre pronti ad esporre la propria vita. Però un popolo che vuole esser libero veramente, bisogna che ne tenga di conto ed abbia per essi amore e rispetto come per l'esercito nazionale, essendo il loro ufficio nobile, decoroso e di tanto utile pubblico.

D. Quali cittadini fanno parte della Guardia Nazionale?

R. Tutti i cittadini atti alle armi dai 20 ai 55 anni fanno parte della Guardia Nazionale; che non è altro che la nazione stessa chiamata dallo Statuto a guardia delle sue libertà, ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

D. La Guardia Nazionale è istituita solamente per l'ordine interno?

R. La Guardia Nazionale non è istituita solamente per l'ordine interno; ma addestrandosi per essa i cittadini alle armi, nel caso che la patria sia minacciata dai nemici di fuori, può concorrere coll'esercito alla difesa di essa.

D. Hanno obbligo i cittadini di far parte della Guardia Nazionale?

R. Tutti i cittadini hanno obbligo di far parte della Guardia Nazionale, salvo poche eccezzioni fissate dalla legge; perchè addestrarsi alle armi per la difesa della patria bandiera e della libertà, è un diritto e un dovere nel medesimo tempo.

D. Quali sono i colori della bandiera italiana?

R. I colori della bandiera italiana sono il verde, il bianco e il rosso colla croce di Savoia nel mezzo. Stretti intorno a questa bandiera, spiegata per la prima volta a difesa dell'indipendenza d'Italia, dal Re Carlo Alberto il Magnanimo nel 1848, e tenuta poi alta dalla mano vigorosa di Vittorio Emanuele il Re Galantuomo, dopo tanti secoli potè finalmente la patria nostra riacquistare la sua indipendenza e veder risorgere il sole delle antiche sue glorie.

— FINE —

STATUTO

DEL

REGNO D'ITALIA

—

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENOVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA, MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DI FAUCIGNY, SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinarî che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d' obbedienza e d' amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte

e felice si mostrerà sempre più degna dell' antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. – La religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. – La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è ilCapo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace d'elleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarî per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. – Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati: ma in quest' ultimo caso ne convoca una altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione di bilanci e

dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. – Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compìti.

Art. 12. – Durante la minorità del Re, il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. – Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. – In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. – Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. – Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili, al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. – La Regina Madre è tutrice del Re, finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. – I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. – La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

Art. 20. – Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato, sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. – Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al vedovario delle Regine.

Art. 22. – Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di ossservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. – Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici; e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25. – Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. – La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla lgge, e nelle forme ch' essa prescrive.

Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch' essa prescrive.

Art. 28. – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. – Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori e inviolabile.

Art. 32. – É riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, ed aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1.° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2.° Il Presidente della Camera dei Deputati:

3.° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4.° I Ministri di Stato;

5.° I Ministri Segretarî di Stato;

6.° Gli Ambasciatori;

7.° Gli Inviati straordinarî, dopo tre anni di tali funzioni;

8.° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9.° I primi Presidenti dei Magistrati d'appello;

10.° L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11.° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12.° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13.° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14.° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15.° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;

16.° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17.° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18.° I Membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19.° I Membri ordinarî del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20.° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21.° Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria.

Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. – Il Presidente e i Vice Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarî.

Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. – Gli Atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonî e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne'suoi archivî.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. –I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. – Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarî della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto

sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione dellaCamera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. – Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. – I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. – Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. – I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. – Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. – Le deliberazioni non possono essere prese non alla maggiorità de'voti.

Art. 55. – Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorî. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. – Ognuno che sia maggiore di età ha il dritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. – Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprî membri, dei Ministri, e dei Commissarî del Governo.

Art. 60. – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprî membri.

Art. 61. – Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. – La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. – Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest' ultimo

mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. – Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. – I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. – I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Dell' Ordine Giudiziaro.

Art. 68. – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. – L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni Generali.

Art. 74. – Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. – La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. – È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. – Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. – Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. – Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. – Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. – Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. – I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Tip: Popolare di E. Ducci, Via della Chiesa N. 163.

Opere in corso di stampa.

—

THOUAR. Racconti per Giovanetti, Vol. 1 in-18 con vignette.

---- Nuovi Racconti alla Gioventù italiana, Vol. 1 in-18.

—

ISTITUZIONI RETORICHE

SECONDO I PROGRAMMI MINISTERIALI

Ad uso della quarta classe Ginnasiale, seconda Tecnica, e delle scuole Magistrali

per

PIETRO DAZZI

Prof. di Letteratura Italiana al Liceo Cicognini di Prato.

Carte Geografiche grandi e piccole, Globi celesti, Globi terrestri, Sfere planetarie, Atlanti geografici.

Lavagne, grandi e piccole, Matite, Pallottoliere, Lettere mobili, Cartelloni per la lettura.

Solidi Geometrici, Squadre, Righe, e qualunque oggetto necessario per il disegno.

Fotografie, Album per fotografie, tereoscopi.

Copioso assortimento di Libri scolastici, secondo il programma del Ministero, ad uso delle Scuole elementari, Comunali, Tecniche, Ginnasiali, Liceali e Militari.

Libri di educazione, Letture graduali per bambini e bambine, in italiano e francese.

Copioso assortimento di libri da premio.

Grande assort. di Libri ascetici, di scienze, arti, leggi, medicina, letteratura, romanzi, ecc.

Classici latini, edizione Alberghetti di Prato, Lipsia, Milano, Bassano.

Detti con la traduzione francese a fronte, edizione Garnier, Hachette, Firmin-Didot.

Classici Greci, edizione di Lipsia.

Detti con traduzioni e note di Dübner.

Libri di Devozione legati in carta, tela, pelle, velluto, avorio e tartaruga.

Si prendono commissioni per tutte le Opere pubblicate in Italia e in Francia, per qualunque legatura di Libri.

Magazzino di Garta, Generi di Cartoleria e qualunque Oggetto necessario per le Scuole.

ARTICOLI DI PROPRIA EDIZIONE.

Biblioteca scolastica.

BENEDETTI. Elementi di Grammatica latina nuovamente compilati ad uso dei Ginnasj Vol. 1 in-18: Lire 1 —

BOTERO (Prof. Giuseppe). Letture educative pei giovinetti italiani: terza edizione. Vol. 1 in-18 con vignette; lire 2.

DUBNER. Grammatica elementare e pratica della Lingua Greca. Versione ital. del Prof. Ferrai. lire 3 50.

— La stessa compendiata per le scuole inferiore Vol. 1 in-18 lire 1. 75.

GATTI (Prof. Carlo). Manuale dello scolare in gr[illegible]tica latina con temi provvedu[illegible]cabolario per avviamento alla traduzione da l' italiano nel latino. Vol. 1 in-18. lire 2. 50.

LIEBIG. Sei nuove lettere chimiche sull'agricoltura. Volume 1 in-18: lire 1. —

ORLANDINI (Orlando) Trattato sulla stima dei beni-fondi compilato sulle tracce dei lavori relativi a tal soggetto inseriti nel prospetto delle scienze economiche di Melchiorre Gioia, nuova ediz. con aggiunte Vol. 2 in-18 l. 7. 84.

PAGGI. (Angelo). Grammatica ebraica ragionata ed elementi di grammatica Caldaico-Rabbinica. Volume 1 in-18 lire 6, 50.

— Compendio di tutte le dottrine Israelitiche cerimoniali, giudiziali, morali e dogmatiche ad uso di Catechismo. Vol. 1 in-18. lire 3.

PAGNINI. Trattato di aritmetica teorico-pratica corredata di una scelta di esercizi di calcolo e di un gran numero di problemi graduati ed istruttivi contenenti la teoria delle progressioni e dei logaritmi. Vol. 1 in-18. seconda edizione pubblicata sulle tracce dei programmi governativi per le scuole elementari, superiori, tecniche, ginnasiali e magistrali; lire 2, 50.

— Geometria pratica per le scuole elementari contenente. 188 problemi relativi al disegno lineare, la misura delle superficii e dei volumi lo sviluppo dei poliedri e la maniera di costruirli in cartone con 245 figure. Seconda edizione aumentata e corretta Vol. 1 in-18, lire 2, 50.

PERA (Prof. Francesco) Pratica e teorica della lingua italiana per uso delle scuole e delle famiglie. Vol. 1 in-18. seconda edizione; lire 2. 50.

PERA. La sola prima parte per uso delle scuole inferiori. Vol. 1 in-18, lire 1, 25.

SILLABARIO. Per le scuole elementari del regno; lire — 10.

SIBI (Mina). Pietrino da Montelupo. Racconto per i giovanetti. Vol. 1 in-18 con vignette: lire 1.

— (Emilia). Metodo per insegnare a leggere. (Sillabario) Quarta edizione Vol. 1 in-18; lire — 60.

— Metodo per insegnare a leggere la lingua francese ai fanciulli italiani. Vol. in-18. Firenze 1863; lire 1.

STOLL (Prof. E. G.) Manuale della religione e mitologia dei Greci e Romani ad uso dei Ginnasii, traduzione del Prof. Raffaello Fornaciari v. 1 in-18 con incisioni lire 4.

THOUAR La creazione e l'uomo. Primo libro di lettura per le Classi elementari. v. 1 in-18 con vignette lire — [illegible]

— Il Regno della Natura. secondo libro di Lettura per le Classi elementari Vol. 1 in-18 con vignette. lire -- 50.

--- La Geometria dei fanciulli lire — [illegible]

--- Sillabario Graduale lire -- 50.

--- Regole di Ortografia Italiana ad uso delle scuole. lire -- 70

--- Il libro del fanciulletto. Vol. 1 in-18 con vignette lire 1. 10.

--- Letture Graduali Vol. 3. lire 3.

--- Racconti per Fanciulli Vol. 1 in-18 con vignette; lire 2.

--- Racconti storici v. 2 in-18 con litografie lire 2. 60.

TRENTA (Matteo). I pimi elementi di grammatica itáliana (fino ad ora pubblicati sotto il titolo - *Introduzione alla grammatica del Puoti*). Vol. 1 in-18 terza edizione lire -- 60.

--- Libro di prime letture per i fanciulli Vol. 1 in-18; Firenze 1865 lire --- [illegible]

--- Id (illustrato di vignette) lire 1. 50

VANNETTI. Nozioni Fisico-Naturali applicabili alla igiene ed alla economia domestica, ad uso delle scuole elementari e secondo i programmi governativi con vignette intercalate nel testo.

--- Fisico Chimica Vol. 1 in. 18; lire 1

--- Botanica lire 1. 50.

PHAEDRI Fabularum Aesopiarum cum annotationibus Leonardi Targioni Vol. 1 in-18; lire 1 50.

Le Letture graduali, e i Racconti storici di Thouar, si vendono anco a volumi separati.